



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Sezione lavoro e previdenza

Giudice dott. ssa Francesca Tritto

Il giudice, letti gli atti del giudizio n.510 /2022, vertente tra ALINI GIUSEPPINA contro MI-MINISTERO ISTRUZIONE ;

letto l' art. 221 del TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (20A03914) (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25);

visto l'art. 16 DDL 228 del 2021;

rilevato che per la trattazione della causa è stata già fissata udienza in data **29/09/2022**;

PQM

comunica alle parti la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta e dispone il deposito di note scritte di trattazione o del dissenso specificamente motivato alla trattazione con tale modalità, assegnando alle parti termine fino 5 giorni prima della prossima udienza; il contenuto delle note scritte deve essere limitato alle sole istanze, eccezioni e conclusioni previste per l'udienza di riferimento.

Le note devono contenere l'indicazione: a) della dicitura "note per la trattazione scritta"; b) della data di udienza; c) del numero di ruolo e dell'anno del procedimento; d) del giudice e del Tribunale dinanzi al quale avviene la comparizione figurata; e) del nominativo delle parti e dei difensori che compaiono; f) in ipotesi di nota congiunta, la dichiarazione che la redazione del documento è stata effettuata, ciascuno per la sua parte, congiuntamente all'altro o agli altri difensori.

Avverte, inoltre, che il mancato deposito delle note scritte, entro il termine stabilito, equivale alla non comparizione (ex artt. 181, 309, 348 c.p.c.);

che le note per la trattazione scritta sono distinte dalle eventuali note autorizzate di cui all'art. 429 c.p.c. e devono essere, comunque, depositate, anche se la parte ha già depositato le note ex art. 429 c.p.c.; che, nell'ipotesi in cui nessuna delle parti depositi le proprie note entro il termine fissato dal giudicante, si procederà a norma degli artt. 181 e 309 c.p.c..

Invita, inoltre, i difensori delle parti a depositare, ove possibile, al più tardi in occasione del deposito delle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati solo in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

avvisa, infine, che il Giudice, decorsi 3 giorni dalla udienza (cfr. pagina 8, punto 8 del Protocollo adottato da questo Tribunale) redigerà il verbale, in cui prenderà atto della mancata comparizione, ovvero della comparizione mediante il deposito delle note scritte ed emetterà il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio e che il processo verrà trattato con tale modalità, anche in presenza delle note di trattazione depositate da una sola parte.

Riserva eventuale successivo provvedimento di rinvio, che verrà comunicato, di alcune cause di iscrizione a ruolo recente, ove è prevista l'assunzione della prova testimoniale, ad eccezione dei ricorsi ex art. 700 c.p.c. e dei licenziamenti.

Si comunichi.



Torre Annunziata, 22/07/2022

Il giudice
dott.ssa Francesca Tritto

